

N. R.G. 88-1/2024



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE**

Il Presidente dott. Michele Guernelli,

Nel procedimento ex art. 67 e ss. CCII iscritto al n. 88-1/2024 RG

letto il ricorso promosso da

[REDACTED]

domiciliato in Bologna [REDACTED] ai sensi degli art. 67 e ss. CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore;

visti gli atti e la relazione dell'OCC

pronuncia il seguente

**DECRETO**

Il debitore è qualificabile come “consumatore” avendo contratto debiti estranei ad attività imprenditoriale, ha depositato col ricorso la documentazione di cui all’art. 67 c.2 CCII.

Non risultano condizioni soggettive ostative quali precedenti esdebitazioni, mentre la situazione soggettiva di sovraindebitamento non sembra dovuta a malafede, frode o colpa grave, attesi i chiarimenti forniti nel ricorso e nella relazione dell'OCC inerenti le vicissitudini familiari (difficoltà fra il 2019 e il 2021 per il mantenimento della famiglia composta da moglie e due figli, successiva separazione e affidamento di uno dei due figli, ricerca di nuovo alloggio e reperimento con l'aiuto dei servizi sociali) causa del plurimo ricorso a finanziamenti presso Unicredit Banca, compresa cessione del quinto (del 2017, riformulata nel 2021).

Tre finanziamenti su quattro (del 2019-2020) sono risultati non idonei quanto al merito creditizio, secondo l'analisi dell'OCC.

Il nucleo familiare è costituito dal figlio minore nato nel 2010, e il debitore è da molti anni lavoratore dipendente del Comune di Bologna (stipendi di circa 1.430 euro mensili gravati di oneri di cui sopra per euro 513,14 mensili, quindi con un netto di euro 916,80, inferiore alle soglie di povertà di cui alle tabelle ISTAT); i debiti complessivi accertati con banche, ADER e ACI sono di euro 19.844,06 (di cui euro 1096,98 in privilegio ex art. 2752 n. 1 c.c, e il residuo in chirografo).

Non possiede immobili né autovetture (auto cessata dalla circolazione nel 2023, morosità del bollo per gli anni precedenti), vive nell'alloggio reperito dai servizi sociali con un contributo per l'affitto; deve pagare euro 300 mensili per assegno alimenti alla moglie e figli, attualmente non in grado di

pagare, ma che potrebbe diminuire in quanto successivamente affidatario di uno dei due figli per provvedimento del Tribunale .

Le spese incomprimibili di sostentamento del nucleo sono state indicate in euro 1.278 mensili, compresi 150 euro di spese sanitarie per inerenti allegati problemi del figlio convivente, comunque prossime e conformi alle tabelle ISTAT predette.

Il piano proposto prevede il pagamento al 100% del compenso dell'OCC in prededuzione per euro 963,30 (su cui potranno essere disposti acconti, ma che dovrà essere liquidato dal giudice al termine dell'esecuzione del piano) e per spese di procedura in euro 200 (totale euro 1136,30), il soddisfacimento parziale di tutti i rimanenti creditori privilegiati all'80% (ADER e ACI), al 17,99% del chirografario ADER, al 16,99% dell'altro chirografario (Unicredit Banca).

E' previsto l'accantonamento di una quota del reddito percepito del valore di 100 € per 13 mensilità per quattro anni. L'importo verrà accantonato per ciascuna mensilità retributiva prevista dal contratto di lavoro e versata da parte del datore di lavoro su un conto corrente dedicato alla procedura sorvegliato dal Gestore. Al termine del piano il valore complessivo degli accantonamenti consentirà di raggiungere l'importo di euro 5.200, che verrà ripartito a favore dei creditori dal Gestore sulla base dei privilegi previsti dalla legge.

L'OCC evidenzia e attesta nella sua relazione la fattibilità e convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (ex artt. 67 c. 3 e 4 CCII), poiché il debitore non possiede alcun bene mobile da poter vendere per soddisfare i creditori e l'unica entrata proviene dal suo stipendio fisso, il quale, tolte le spese per il sostentamento della sua famiglia, mette a disposizione della procedura.

Valutati gli elementi predetti, piano e proposta appaiono ammissibili e va pertanto aperta la procedura per l'omologazione.

Il debitore ha chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari ex art. 70 c. 4 CCII, nonché di disporre che sino alla sentenza di omologa il datore di lavoro sospenda i versamenti diretti delle quote dello stipendio al creditore Unicredit o a eventuali terzi cessionari versati a titolo di cessione volontaria del quinto dello stipendio con delegazione di pagamento sullo stipendio stesso; e di disporre che il datore di lavoro custodisca presso di sé le somme dovute a favore del creditore Unicredit sino a che non sarà ordinato il versamento da parte del Gestore sul conto corrente dedicato alla procedura nei limiti indicati dal piano per consentirne la destinazione alla massa.

Tali cautele sono accoglibili in quanto misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento ex art. 70 c. 4 CCII, come da dispositivo.

**P.Q.M.**

dichiara

l'ammissibilità della proposta e del piano di cui al ricorso di  nato a

dispone

la pubblicazione della proposta e del piano nell'apposita area del sito web del Tribunale di Bologna [www.tribunale.bologna.giustizia.it](http://www.tribunale.bologna.giustizia.it), non essendo disponibile quello del Ministero della Giustizia, col rispetto delle normativa vigente in tema di tutela della riservatezza;

dispone

la comunicazione degli stessi a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni dal deposito del presente decreto;

dispone

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

che sino alla sentenza di omologa il datore di lavoro sospenda i versamenti diretti delle quote dello stipendio al creditore Unicredit, o a eventuali terzi cessionari, a titolo di cessione volontaria del quinto dello stipendio con delegazione di pagamento sullo stipendio stesso;

che il datore di lavoro custodisca presso di sé le somme dovute al creditore Unicredit sino a che non sarà ordinato il versamento da parte del Gestore sul conto corrente dedicato alla procedura nei limiti indicati dal piano, per consentirne la destinazione alla massa.

avvisa

i creditori di comunicare all'OCC un indirizzo PEC , in assenza del quale le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; e che nei venti giorni successivi alla comunicazione dell'OCC ogni creditore può presentare osservazioni indirizzandole all'indirizzo PEC dell'OCC, che entro i dieci giorni successivi, sentito il debitore, riferirà al giudice proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie ex art. 70 c. 6 CCII.

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC.

*Bologna, 13/04/2024*

Il Presidente

*Dott. Michele Guernelli*